

N. 02825/2011 REG.PROV.CAU.
N. 05797/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5797 del 2011, proposto da:

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Carmela Cappello, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale dell'Avv. Gianluigi Pellegrino sito in Roma, Corso del Rinascimento N.11;

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Padova, rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Manzi, Francesco Volpe, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

Ordine Ingegneri della Provincia Di Salerno, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Consiglio Ordine Ingegneri Napoli, Consiglio Ordine Ingegneri Potenza, Consiglio Ordine Ingegneri Taranto, Consiglio Ordine Ingegneri Perugia, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni (Prof.) Leone, con domicilio eletto presso Giovanni Leone in Napoli, via Principessa Clotilde, 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota del Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - dell'1.7.2011 con cui (con appena 5 giorni di preavviso comprensivi di sabato e domenica) fissa la data per votazione per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri al 06.07.2011;

della successiva nota, sempre dell'1.7.2011 e del medesimo organo con cui si danno ulteriori istruzioni da diramare ai Consigli Provinciali degli Ingegneri in ordine alle schede elettorali da compilare a cura di ciascun Consiglio provinciale e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, per effetto del decreto cautelare monocratico n. 2406/2011 di questo Tribunale, è stata sospesa l'efficacia dei gravati atti;

Rilevato come la data del 6 luglio 2011, con gli stessi fissata per procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sia ormai trascorsa, con conseguente perdita di efficacia dei gravati provvedimenti;

Rilevato, dunque, che la competente Amministrazione dovrà procedere alla fissazione di una nuova data, assicurando un termine congruo tra l'avviso di fissazione della data delle elezioni e tale data;

Ritenuto, inoltre che, in ragione del tempo intercorso rispetto alla precedente indizione delle elezioni, la cui data era stata fissata per il 7 aprile 2011, al fine di assicurare l'effettività e l'attualità del peso dei singoli Consigli territoriali nelle elezioni, dovrà procedersi ad un nuovo ed aggiornato computo degli iscritti, consentendo la

presentazione di nuove candidature;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
RIGETTA la proposta istanza cautelare.

CONDANNA l'Amministrazione resistente al pagamento delle
spese di giudizio per la presente fase cautelare nei confronti di parte
ricorrente, che liquida forfetariamente in euro 500;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio
2011 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 02780/2011 REG.PROV.CAU.
N. 05741/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5741 del 2011, proposto da:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Manzi, Francesco Volpe, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

nei confronti di

Silvio Stricchi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Direttore Generale, cons. Maria Teresa Saragnano, del Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, reso in data 6.4.2011, non identificato da numero di protocollo, con cui è stata disposta la sospensione delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sino alla data del 4.4.2012; della nota del medesimo Direttore Generale, datata 6.4.2011, n. 48599, con cui è stata comunicata la medesima sospensione al Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; della nota 416/XVII Sess. U-nd/1617/2011, in data 6.4.2011, con cui il Presidente e il Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno dato comunicazione agli Ordini territoriali degli Ingegneri dei suddetti provvedimenti ministeriali; di ogni ulteriore atto, presupposto o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 il dott. Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che per effetto della decisione del 9 giugno 2011 del Tribunale Ordinario di Roma, adottata sul reclamo proposto avverso l'ordinanza cautelare ante causam del Tribunale Ordinario di Roma del 4 aprile 2011, detta ordinanza è stata revocata, essendo così venuto meno il presupposto su cui si basa la gravata sospensione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio;

Considerato che, come emergente dall'esame dei ricorsi iscritti al N. 5799/2011 R.G. e N. 5797/2011 R.G., chiamati all'odierna camera di consiglio, la resistente Amministrazione ha adottato un ulteriore provvedimento di indizione delle votazioni, fissandone la data per il 6 luglio 2011;

Visto l'art. 5 del D.P.R. n. 169 del 2005;

Considerato, comunque, che i decreti di proclamazione degli eletti, intervenuti successivamente al primo, hanno inciso sulla composizione soggettiva del Consiglio, ma non sulla sua costituzione;

Considerato l'avvenuto insediamento del Consiglio Nazionale degli

Ingegneri dopo la prima proclamazione degli eletti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
RIGETTA la proposta istanza cautelare.

COMPENSA tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)